

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1311

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PELLEGATTI, DANIELE GALDI, PELELLA,
TADDEI e PIERANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1993

**Istituzione della Cassa unica di previdenza
per i liberi professionisti**

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Nella passata legislatura con apposite leggi si è avviato un processo legislativo tendente a ridefinire in modo uniforme le discipline di funzionamento delle Casse di previdenza per ingegneri e architetti, per avvocati e procuratori, per consulenti del lavoro, per dottori commercialisti e per ragionieri.

Il processo di riordino del sistema previdenziale per i liberi professionisti ha compiuto un significativo passo avanti con questi provvedimenti, consentendo un'ampia sperimentazione di nuovi criteri sia nel prelievo contributivo che nel calcolo dei trattamenti previdenziali.

Resta comunque, dal punto di vista legislativo, da percorrere un cammino non breve prima che un reale processo di omogeneizzazione e di riforma possa dirsi compiuto.

Tappe importanti di questo processo sono da noi individuate in particolare nella omogeneizzazione della disciplina e del funzionamento delle numerose casse di previdenza per liberi professionisti tuttora regolate secondo criteri che, se pure rinnovati, non sono tali da rendere possibile la confluenza in una unica cassa e nella istituzione di una cassa per i liberi professionisti che ancora ne sono sprovvisti.

A questo obiettivo tendevano la proposta di legge n. 459 approvata alla Camera dei deputati, nell'VIII legislatura, il 2 dicembre 1981 e la proposta di legge n. 1052 approvata in un testo unificato l'11 febbraio 1987 e decaduta per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Queste proposte di legge prevedevano, appunto, l'istituzione di una cassa unica di previdenza per i liberi professionisti, compresi quelli privi di tutela previdenziale.

Convinti della validità delle proposte di legge in argomento, sottoponiamo nuova-

mente al Parlamento il presente disegno di legge che ripropone, salvo qualche eccezione, quanto già approvato in sede legislativa dalla Commissione Lavoro della Camera dei deputati durante la IX legislatura.

La presentazione del disegno di legge in esame permette di non disperdere l'importante lavoro fatto nelle passate legislature, rispondendo positivamente con un intervento legislativo riformatore ai problemi di carenza legislativa oggi esistente per numerose libere professioni e di unificazione delle casse di previdenza per liberi professionisti, oggi esistenti.

Senza addentrarci in una descrizione particolare dell'articolato, sottolineiamo alcuni aspetti che ci sembrano i più importanti:

a) vengono superati tutti gli aspetti di finanziamento previdenziale mediante imposizione indiretta rappresentata dall'applicazione delle marche assicurative, dei diritti fissi, eccetera;

b) il prelievo contributivo viene fatto con riferimento al reddito professionale;

c) le prestazioni vengono percentualizzate anch'esse con riferimento al reddito dei migliori dieci anni nell'arco dei quindici anni che precedono la data del pensionamento;

d) l'introduzione della «perequazione automatica» secondo i criteri introdotti con la legge 3 giugno 1975, n. 160, che indicizza le prestazioni al costo della vita e in misura percentuale riferita al valore della pensione stessa, secondo la dinamica contrattuale del settore industria registrata dall'Istituto nazionale di statistica.

Onorevoli Senatori, la presenza di undici casse che provvedono all'assistenza e alla previdenza dei liberi professionisti ha portato ad una frammentazione delle prestazioni non più accettabile.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Occorre soprattutto affrontare il problema della tutela delle piccole categorie professionali, anche perchè l'esperienza ci dimostra l'irrinunciabilità degli obblighi di solidarietà e gli inconvenienti anche dal punto di vista economico di una pluralità esasperata delle casse.

L'articolo 38 della Costituzione afferma: «I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,

malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria».

Questo disegno di legge può rispondere all'aspetto previdenziale riguardante la vecchiaia del lavoratore autonomo libero professionista; se approvato, non solo contribuirà a risolvere il problema di categorie importanti del nostro sistema economico e produttivo, ma potrà dare anche un notevole impulso all'attuazione di un moderno ed unitario sistema previdenziale.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I**ISTITUZIONE E NORME DI ORGANIZZAZIONE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I PROFESSIONISTI****Art. 1.***(Istituzione della Cassa)*

1. È istituita la Cassa nazionale di previdenza per i professionisti, avente lo scopo di gestire l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in favore dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 36, e dei loro familiari.

2. La Cassa è ente pubblico ed è iscritta nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

3. La Cassa è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.*(Organi della Cassa)*

1. Sono organi della Cassa:

- a) l'assemblea dei delegati;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il vicepresidente;
- e) la giunta esecutiva;
- f) il collegio dei sindaci.

Art. 3.*(Assemblea dei delegati)*

1. L'assemblea dei delegati è composta di ottanta membri, eletti fra gli iscritti alla

Cassa da almeno due anni secondo il regolamento elettorale emanato con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 40.

2. Il regolamento elettorale di cui al comma 1 prevede l'elezione dei membri dell'assemblea dei delegati da parte di tutti gli iscritti alla Cassa sulla base di una lista unica regionale contenente i nomi, le date di nascita e la professione di tutti i candidati, in ordine alfabetico. Ogni elettore può esprimere non più di tre preferenze.

3. Il requisito di anzianità di iscrizione di cui al comma 1 non si applica per la prima elezione.

4. L'assemblea dei delegati si riunisce:

a) in via ordinaria, e almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione del presidente della Cassa;

b) in via straordinaria, quando lo delibera il consiglio di amministrazione, o quando lo richiede un quinto dei componenti dell'assemblea stessa, o un ventesimo degli iscritti alla Cassa.

5. L'assemblea dei delegati è legalmente costituita con la presenza in prima convocazione della metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione di almeno un terzo di essi.

6. L'assemblea dei delegati è presieduta nella sua prima riunione dal delegato più anziano o, in caso di pari anzianità di appartenenza all'assemblea, dal delegato di maggiore età anagrafica. Successivamente è presieduta dal presidente della Cassa.

7. L'Assemblea dei delegati svolge le seguenti funzioni:

a) esprime, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, parere sui provvedimenti relativi alla Cassa;

b) approva i regolamenti della Cassa, su proposta del consiglio di amministrazione;

c) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

d) elegge i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci;

e) approva ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo della Cassa;

f) decide sui ricorsi avverso le decisioni del consiglio di amministrazione;

g) decide sulla ratifica delle decisioni del consiglio di amministrazione adottate nei casi di urgenza;

h) stabilisce le misure degli emolumenti ai componenti degli organi sociali.

8. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e h) sono sottoposte all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

9. I componenti l'assemblea dei delegati durano in carica quattro anni e se eletti nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo e possono essere rieletti.

Art. 4.

(Assemblea provvisoria)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40, sentiti gli ordini professionali e le associazioni professionali maggiormente rappresentative su base nazionale delle categorie di professionisti per i quali è obbligatoria l'iscrizione alla Cassa, è nominata un'assemblea provvisoria composta di ottanta membri scelti in modo da assicurare a ciascuna delle suddette categorie, che annoveri almeno tremila lavoratori in attività, una rappresentanza adeguata.

2. L'assemblea provvisoria provvede a tutti gli adempimenti di competenza dell'assemblea dei delegati di cui all'articolo 3.

3. L'assemblea provvisoria resta in carica fino alla prima elezione dell'assemblea dei delegati.

Art. 5.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale ed è composto di quindici membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a primo dirigente o qualifica equiparata, e quattordici scelti tra i componenti l'assemblea dei delegati ed eletti da questa con votazione a scrutinio segreto. È in ogni caso assicurata nel consiglio di amministrazione la presenza di almeno un delegato in rappresentanza di ciascuna categoria professionale tenuta all'iscrizione ad un albo professionale.

2. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e se eletti nel corso del quadriennio restano fino alla scadenza dell'organo e possono essere rieletti. Il consigliere in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale può essere riconfermato una sola volta.

3. Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti, entro sette giorni dalla data delle elezioni, ed a maggioranza assoluta dei componenti stessi, il presidente ed il vicepresidente della Cassa, i quali restano in carica per lo stesso periodo del consiglio di amministrazione e possono essere rieletti una sola volta.

4. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario. Il presidente è tenuto a convocare il consiglio di amministrazione quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti entro sette giorni dalla richiesta stessa.

5. Un funzionario della Cassa, nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente, funge da segretario del consiglio stesso e dell'assemblea dei delegati.

6. I seggi elettivi che rimangono per qualsiasi causa vacanti nel corso del mandato vengono ricoperti, in base alla graduatoria dei non eletti, dai candidati appartenenti alla stessa categoria professionale alla quale apparteneva al momento dell'elezione il consigliere cessato.

Art. 6.

(Compiti del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione:

a) elegge il presidente e il vicepresidente della Cassa ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e gli altri componenti della giunta esecutiva;

b) delibera il regolamento interno della Cassa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei delegati;

c) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea dei delegati;

d) delibera annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili a norma e per gli effetti di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 155;

e) delibera in attuazione del piano di cui alla lettera d) sull'impiego dei fondi;

f) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

g) decide sui ricorsi contro le deliberazioni della giunta esecutiva;

h) delibera il regolamento organico del personale e le sue modifiche, nonché la nomina e la revoca del direttore generale.

2. Contro le determinazioni del consiglio di amministrazione è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata di comunicazione, all'assemblea dei delegati, che decide nel corso della prima riunione successiva al ricorso stesso.

3. Le deliberazioni indicate alla lettera h) del comma 1 sono soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 7.

(Attribuzioni del presidente e del vicepresidente della Cassa)

1. Il presidente della Cassa svolge le seguenti funzioni.

a) presiede il consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva e l'assemblea dei delegati;

b) esercita la rappresentanza legale della Cassa;

c) sovrintende al funzionamento della Cassa, esercitando tutte le funzioni a lui attribuite da leggi, decreti e regolamenti;

d) attua le deliberazioni dell'assemblea dei delegati, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva;

2. Il vicepresidente della Cassa coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 8.

(Giunta esecutiva)

1. La giunta esecutiva è composta dal presidente della Cassa, dal vicepresidente, che in caso di assenza o di impedimento del presidente ne assume la presidenza, e da tre consiglieri eletti dal consiglio di amministrazione.

2. Le riunioni della giunta esecutiva sono valide con la presenza di almeno tre membri, compresi il presidente e il vicepresidente della Cassa.

Art. 9.

(Attribuzioni della giunta esecutiva)

1. La giunta esecutiva:

a) esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione;

b) delibera sull'iscrizione alla Cassa;

c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica del consiglio di amministrazione;

d) provvede alla liquidazione delle pensioni su richiesta degli interessati;

e) amministra il personale;

f) esercita le funzioni ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, adottando le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti.

2. Contro le determinazioni della giunta esecutiva è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata di comunicazione, al consiglio di amministrazione, che decide nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso medesimo.

Art. 10.

(Collegio dei sindaci)

1. Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è composto di cinque membri, di cui due eletti dall'assemblea dei delegati, uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia.

2. Per ciascun sindaco effettivo è nominato un supplente.

3. I sindaci durano in carica quattro anni.

4. La presidenza del collegio è assunta dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. I sindaci intervengono alle riunioni degli organi di amministrazione della Cassa ed esercitano le proprie funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Art. 11.

(Direttore generale)

1. A capo di tutti gli uffici della Cassa è preposto un direttore generale, il quale:

a) coordina il funzionamento degli uffici;

b) sovrintende a tutto il personale dipendente, provvedendo alla sua assegnazione agli uffici e curandone la disciplina;

c) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle leggi, dai regolamenti, dal presidente della Cassa, dal consiglio di amministrazione e dalla giunta esecutiva;

2. Il direttore generale partecipa alle sedute dell'assemblea dei delegati, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, con funzioni consultive.

3. Le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale sono stabilite con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il trattamento del direttore generale deve essere conforme a quello previsto dalle norme vigenti per i dirigenti degli enti della stessa categoria e dello stesso livello soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 12

(Indennità, compensi e rimborsi spese)

1. Al presidente e al vicepresidente della Cassa, ai componenti l'assemblea dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva, la Cassa deve il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, le indennità ed i compensi nella misura e con le modalità stabilite dalle disposizioni di legge in materia per gli altri enti della stessa categoria e dello stesso livello soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. La misura dei compensi dovuti dalla Cassa ai sindaci è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 13.

(Controllo della Corte dei conti)

1. La Cassa è sottoposta al controllo della Corte dei conti a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 14.

(Predisposizione e approvazione dei bilanci tecnici)

1. Ogni due anni, e comunque in qualsiasi momento il presidente lo ritenga opportuno per il buon andamento della gestione, il consiglio di amministrazione provvede alla formazione del bilancio tecnico della Cassa, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei delegati.

Art. 15.

(Entrate della Cassa)

1. Le entrate della Cassa sono costituite:
 - a) dai contributi degli iscritti, di cui agli articoli 25 e 26;
 - b) dagli interessi attivi e dai proventi del patrimonio;
 - c) dal provento di lasciti, donazioni, atti di liberalità.

CAPO II

DISCIPLINA DEL RAPPORTO

Art. 16.

(Prestazioni)

1. La Cassa corrisponde le seguenti pensioni:

- a) di vecchiaia;
- b) di anzianità;
- c) di inabilità e invalidità;
- d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

2. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

3. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle

lettere *b)* e *c)* del comma 1, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere *a)* e *d)* del comma 1.

4. Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.

5. Tutte le pensioni maturano al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 35, salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

Art. 17.

(Pensione di vecchiaia)

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto sessantacinque anni di età e venticinque di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

2. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative agli ultimi quindici anni solari nei quali, anteriormente alla maturazione del diritto alla pensione, sia stata esercitata la professione.

3. Per il calcolo della media di cui al comma 2 si considera il reddito professionale soggetto al contributo di cui all'articolo 25, comma 1. Per gli anni per il quale è stato pagato il contributo minimo ai sensi del comma 2 dell'articolo 25, il reddito professionale da considerarsi ai fini della media predetta è pari al decuplo del contributo minimo pagato. I redditi annuali dichiarati sono rivalutati a norma dell'articolo 29 della presente legge.

4. La misura della pensione non può essere inferiore a cinque volte il contributo

soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. Per il primo anno di applicazione della legge, il contributo soggettivo minimo considerato a tal fine è quello fissato per l'anno in corso.

5. Se la media dei redditi è superiore a lire 50 milioni, la percentuale del 2 per cento di cui al comma 2 è ridotta allo 0,75 per cento per la parte di reddito superiore a lire 50 milioni.

6. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

7. Coloro che, dopo la maturazione del diritto a pensione, continuano l'esercizio della propria professione, hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento di cinque anni di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento o anche prima, in caso di cancellazione dall'albo, anche per premorienza. Tale supplemento è pari, per ognuno di tali anni, alle percentuali di cui ai commi 2 e 5, riferite alla media dei redditi professionali risultati dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del comma 3.

8. Alle scadenze indicate dall'articolo 28, comma 1, la percentuale di cui al comma 2 del presente articolo può essere aumentata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, di oltre il 2 per cento. In tal caso deve essere proporzionalmente aumentata anche la percentuale riduttiva dello 0,75 per cento di cui al comma 5 del presente articolo.

Art. 18.

(Pensione di anzianità)

1. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.

2. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

3. La pensione è determinata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 17.

4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al comma 2, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

Art. 19.

(Pensione di inabilità)

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione.

2. Per la determinazione della misura della pensione, compreso il minimo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a ventiquattro milioni annui rivalutabili ai sensi dell'articolo 30; si considera a tal fine la media del triennio precedente la domanda di pensione di inabilità.

3. Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma 2, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la sospensione del beneficio stesso.

4. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi profes-

sionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

Art. 20.

(Pensione di invalidità)

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b*).

2. Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto previdenziale, purchè vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

3. La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 19, comma 2, fermo restando il minimo di cui al comma 4 dell'articolo 17.

4. La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità, e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si

presti, senza giustificato motivo, alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

5. Il pensionato per invalidità, che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 17 e 18, in sostituzione della pensione di invalidità.

Art. 21.

(Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità)

1. Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dall'assemblea dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Fino all'approvazione del regolamento varranno le modalità in uso.

2. In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e invalidità non sono concesse, e, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5 per cento, della pensione annua dovuta in base a tariffe predisposte dal consiglio di amministrazione della Cassa; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti, non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

3. In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma 2, ove questi abbia diritto alla surroga.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la pensione, nell'entità stabilita dall'articolo 17, verrà liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 22.

(Pensioni di reversibilità ed indirette)

1. Le pensioni di cui agli articoli 17 e 18 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le seguenti disposizioni:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

2. Le pensioni di cui agli articoli 19, 20 e 21, commi 2 e 4, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma 3, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi mancanti al compimento del decimo anno.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, semprechè quest'ultimo avesse maturato le condizioni di iscrizione e contribuzione alla Cassa ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b). La pensione indiretta è calcolata come la pensione di vecchiaia con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, fermo restando il minimo di cui al comma 4 dell'articolo 17, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b).

4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compi-

mento della durata minima legale del corso di studio seguito, e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.

5. Le quote delle pensioni di reversibilità e indirette erogate per ogni figlio a carico, o per i soli figli superstiti, non costituiscono maggiorazione delle pensioni cui siano applicabili le norme generali sugli assegni familiari.

Art. 23.

(Pagamento delle pensioni)

1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre. La Cassa ha facoltà di effettuare pagamenti con cadenza bimestrale.

2. Tutti i trattamenti erogati dalla Cassa saranno arrotondati alle mille lire superiori ad ogni pagamento.

Art. 24.

(Erogazioni a titolo assistenziale)

1. I provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti alla Cassa, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dalla Cassa e di coloro che abbiano contribuito o contribuiscano alla Cassa ai sensi dell'articolo 26 e dei loro familiari.

2. Ad accertare lo stato di bisogno è competente il consiglio di amministrazione sulla base di criteri di massima determinati dall'assemblea dei delegati.

3. Il trattamento di assistenza può essere effettuato anche mediante l'erogazione di borse di studio, di premi e di provvidenze in genere, agli iscritti, ai pensionati ed ai loro familiari e superstiti, con le modalità stabilite dall'assemblea dei delegati, su proposta del consiglio di amministrazione.

Art. 25.

(Contributo soggettivo)

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

a) sul reddito sino a lire 50 milioni: 10 per cento;

b) sul reddito eccedente lire 50 milioni: 3 per cento.

2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.800.000.

3. Il contributo previsto al comma 1 è dovuto, fino al compimento dei cinque anni di cui al comma 7 dell'articolo 17, anche dai pensionati che godano di pensioni a carico della Cassa e che proseguano nell'esercizio della professione, senza applicazione del minimo previsto dal comma 2.

4. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto trentacinque anni di età, il contributo di cui ai commi 1 e 2 è ridotto alla metà per il primo anno di iscrizione e per i due anni successivi.

5. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è comunque considerato come spesa di produzione del reddito ai fini della applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

Art. 26.

(Contributo integrativo)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei liberi professionisti privi di cassa autonoma devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti

nel volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e versarne alla Cassa l'ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali.

2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto al rispettivo albo professionale. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

3. Gli iscritti alla Cassa, ad eccezione dei pensionati a carico della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione, sono tenuti a versare annualmente, per il medesimo titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 25, comma 2, dovuto per l'anno stesso.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 2, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

5. La maggiorazione di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 27.

(Reddito professionale)

1. Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui al primo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 28.

(Variabilità dei contributi)

1. Le percentuali di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), e il contributo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo possono essere variati ogni quattro anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le percentuali non possono eccedere, rispettivamente, il 15 e il 4,5 per cento. Il contributo minimo varierà con le stesse proporzioni di variazione che potranno essere apportate alle percentuali.
2. La percentuale di cui all'articolo 26 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.
4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della cassa e di una verifica tecnica che dispone ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione e dell'andamento delle entrate contributive e degli oneri di pensione accertati con riferimento al quadriennio di gestione, nonché di eventuali adeguate proiezioni previsionali.
5. Le percentuali e il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non sia sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento della Cassa ed alla integrazione del fondo per la previdenza, che non deve essere inferiore a tre volte l'ultima annualità delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive della Cassa per contributi e redditi patrimoniali superino del 10 per cento le uscite, comprendenti le spese per

il funzionamento della Cassa e per le prestazioni erogate nell'anno stesso, e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno.

Art. 29.

(Rivalutazione dei redditi)

1. L'entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22, e l'entità dei redditi di cui all'articolo 19, comma 3, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice dell'Istituto nazionale di statistica, di cui all'articolo 30, comma 1.

2. A tal fine, il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende concessa se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

3. Ai fini della rivalutazione si considera l'aumento fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.

Art. 30.

*(Rivalutazione delle pensioni
e dei contributi)*

1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati a far tempo dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

2. Ai fini previsti dal comma 1, la variazione percentuale dell'indice è deter-

minata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.

3. Le misure dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate secondo le disposizioni della presente legge, calcolate al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.

4. La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al comma 1 è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa.

5. La variazione si intende approvata come proposta se non intervenga diniego entro due mesi dalla richiesta.

6. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati i limiti di reddito di cui al comma 5 dell'articolo 17, al comma 2 dell'articolo 19 e al comma 1 dell'articolo 25, e il contributo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo 25, arrotondando i relativi importi del successivo multiplo di lire centomila per il primo e secondo, e di lire diecimila per il terzo.

7. In sede di prima applicazione degli adeguamenti previsti nei commi precedenti, la variazione percentuale verrà determinata assumendo a base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il diciottesimo e il settimo mese anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

(Comunicazioni obbligatorie alla Cassa - Sanzioni)

1. Tutti coloro che siano iscritti ad albi di liberi professionisti privi di cassa autonoma ed esercitino attività professionale devono comunicare alla Cassa, con lettera racco-

mandata da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 25 dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno precedente, nonchè il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 26, dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA nonchè quelle relative allo stato di famiglia.

2. Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 26, comma 2.

3. In caso di morte, la denuncia di cui al comma 1, relativa all'anno del decesso, se non presentata dall'iscritto, deve essere prodotta dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.

4. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100 per cento del contributo evaso.

5. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1.

6. Trascorso il termine fissato dal comma 5, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

7. Si intende infedele la comunicazione resa alla Cassa con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell'IRPEF o dell'IVA.

8. L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui sopra costituiscono, se ripetuti, infrazione disciplinare.

9. Il consiglio di amministrazione della Cassa predispose il modulo col quale deve essere resa la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 32 e 35.

10. Entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i consigli degli ordini devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

11. La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai componenti gli uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni di tutti gli iscritti ed i pensionati.

Art. 32.

(Pagamento dei contributi)

1. I contributi minimi di cui all'articolo 25, comma 2, e dell'articolo 26, comma 3, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 6.

2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 31 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa.

4. Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 3 comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di

mora decorrono dal 1° luglio successivo alla comunicazione.

6. La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 31, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

7. Ai fini della riscossione, la Cassa può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisiti.

8. Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

9. Il termine per il ricorso contro i ruoli è fissato in sessanta giorni dalla data di comunicazione.

Art. 33.

(Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni)

1. La prescrizione dei contributi alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 31.

Art. 34.

(Controllo delle comunicazioni)

1. La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa medesima e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente

agli ultimi quindici anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

Art. 35.

(Restituzione dei contributi)

1. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione hanno diritto, su richiesta, al rimborso dei contributi versati a norma dell'articolo 25, maggiorati degli interessi legali dal 1° gennaio successivo alla data dei relativi versamenti, nonché di una somma pari ad un quinto del contributo di cui all'articolo 25, comma 2, moltiplicato per gli anni di iscrizione alla Cassa anteriori a quello di entrata in vigore della presente legge, maggiorata degli interessi legali a far tempo da quest'ultima data.

2. Il rimborso di cui al comma 1 spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, semprechè non abbiano diritto alla pensione indiretta. In tal caso, quando eredi siano le persone indicate alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 22 e il rimborso risulti inferiore a lire dieci milioni, questo è integrato a tale importo.

3. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 può ripristinare il pregresso periodo di anzianità restituendo alla Cassa la somma dei contributi di cui ha ottenuto il rimborso, rivalutata a norma del comma 3 dell'articolo 29, per il periodo dall'anno di rimborso all'anno di reinscrizione e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuto rimborso.

4. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa dopo almeno venticinque anni di contribuzione senza aver conseguito il diritto a pensione per ragioni di età e che

non abbiano chiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 o che, avendolo richiesto, abbiano poi restituito detti contributi ai sensi del comma 3, conseguono il diritto a pensione al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età. In caso di loro premorienza, gli eredi hanno diritto a pensione indiretta secondo le disposizioni dell'articolo 22.

Art. 36.

(Obbligo di iscrizione alla Cassa)

1. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per chiunque svolga attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, nell'esercizio di arti o professioni intellettuali o comunque di attività non imprenditoriali, ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, terzo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

2. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 e non possono essere iscritti alla Cassa i professionisti per i quali sussista l'obbligo di iscrizione ad altre casse di previdenza professionali o ad altri regimi di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

3. Ai fini dell'applicazione della presente legge, la sussistenza del requisito della professionalità si presume quando il professionista trae dalle attività di cui al comma 1 un reddito netto annuo soggetto ad IRPEF superiore a lire dieci milioni o abbia un volume d'affari agli effetti IVA superiore a lire dodici milioni. Non è ammessa la prova contraria. Quando il professionista trae dalle attività di cui al comma 1 un reddito pari o inferiore al predetto limite, si presume l'insussistenza del requisito della professionalità, salvo quanto previsto al comma 4.

4. Qualora un professionista tragga dalla propria attività professionale, nel corso di uno o più anni solari, un reddito inferiore ai minimi indicati nel comma 3, egli può

chiedere per tali anni la sospensione della propria iscrizione alla Cassa e dell'obbligo contributivo, se già iscritto. Se non iscritto, può chiedere la iscrizione, fermo restando il divieto di cui al comma 2, a condizione che il reddito professionale netto soggetto ad IRPEF conseguito nell'anno precedente sia superiore a lire tre milioni o il volume d'affari agli effetti IVA per lo stesso periodo sia superiore a lire quattro milioni e cinquecentomila.

5. Il professionista non iscritto che nel corso di un anno solare abbia tratto dalla propria attività, rispondente ai requisiti di cui al comma 1, un reddito netto soggetto ad IRPEF superiore a lire quattro milioni o un volume d'affari agli effetti IVA superiore a lire sei milioni è tenuto a chiedere l'iscrizione alla Cassa entro trenta giorni dal termine stabilito per la dichiarazione annuale dei redditi ai fini IRPEF. L'omissione ha gli effetti previsti dall'articolo 31, commi 4, 5, 6, 7 e 8. Nel caso previsto nel presente comma l'iscrizione ha effetto dall'anno in cui il reddito dichiarato è stato prodotto, ed il professionista è tenuto al pagamento dei contributi a tali anni, in aggiunta a quelli relativi all'anno in corso.

6. L'iscrizione alla Cassa avviene tanto d'ufficio, con provvedimento del consiglio di amministrazione comunicato all'interessato, quanto su domanda, ed ha effetto dal 1° gennaio del primo anno nel quale il professionista abbia conseguito il reddito indicato nel comma 3.

Art. 37.

*(Esercizio finanziario - Bilanci -
Verifiche tecniche)*

1. L'esercizio finanziario della Cassa ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione all'assemblea dei delegati rispettivamente

entro il mese di novembre ed entro il mese di giugno.

3. Il consiglio di amministrazione è tenuto a consegnare al collegio sindacale il bilancio di previsione e il conto consuntivo almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza dell'assemblea dei delegati.

4. Alla fine di ogni biennio, il consiglio di amministrazione dispone per una verifica tecnica, sulla base della quale il consiglio stesso deve assumere le delibere da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla variazione dei contributi ai sensi dell'articolo 28.

5. Quando sia ravvisata l'urgenza di un accertamento dell'andamento economico e finanziario della Cassa, il consiglio di amministrazione può disporre per la verifica tecnica ancor prima della scadenza del quadriennio.

Art. 38.

(Disciplina transitoria dell'iscrizione alla Cassa)

1. Nel primo anno in cui si applicano le norme contenute nel capo II della presente legge, fermo restando l'obbligo generale previsto nell'articolo 36, sono tenuti a chiedere l'iscrizione alla Cassa i professionisti che nell'anno precedente abbiano tratto dalla propria attività, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 36, un reddito netto soggetto all'IRPEF superiore a lire dieci milioni e un reddito lordo ai fini dell'IVA superiore a lire dodici milioni. In tale caso l'iscrizione ha effetto dall'anno precedente, ed il lavoratore è tenuto per quell'anno soltanto al pagamento, in aggiunta ai contributi dovuti per l'anno in corso, di un contributo straordinario pari a due terzi del contributo soggettivo dovuto per l'anno in corso.

2. Non sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1 i professionisti appartenenti alle categorie di cui al comma 2 dell'articolo 36, e quelli che cessino l'attività professionale entro l'anno.

CAPO III
NORME FINALI

Art. 39.

(Confluenza di altre Casse professionali)

1. Per i professionisti di altro ente pubblico gestore di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in favore di professionisti, la confluenza nella Cassa nazionale di previdenza per i liberi professionisti può avvenire a seguito di conformi deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi Consigli nazionali o assemblee dei delegati.

Art. 40.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 41.

(Disposizione finale)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio successivo all'anno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.